

V.20. 64/18P

SEGRETERIA GENERALE
Paolo Procaccio

5 SET 2024

11.30

AL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Fabio Pinelli

AI COMPONENTI DI DIRITTO DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Margherita Cassano e Luigi Salvato

E p.c

AI CONSIGLIERI CSM

OGGETTO

ISTANZA ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLE DELIBERE ADOTTATE NEL
PLENUM IL 17 LUGLIO 2024, ed

ISTANZA ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA DEL 17 LUGLIO
2024 FASC. 46/CO/2023

La sottoscritta Rosanna Natoli, nata a Paternò (CT) il 25.07.1966 e residente in Ragalna vico
Mascalese 5, dal 17 gennaio 2023 componente, eletta dal Parlamento in seduta comune, del
Consiglio Superiore della Magistratura, espone quanto segue.

È doveroso premettere che subito dopo l'insediamento e la nomina del Vice Presidente, ai
sensi dell'art. 4 del Regolamento del CSM, sono stata eletta dal Plenum componente effettivo
della Sezione Disciplinare.

Ho sempre svolto il ruolo di Giudice disciplinare nel rispetto dei principi di imparzialità,
correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio nonché di rispetto della dignità della
persona, incurante dell'appartenenza correntizia e/o politica dell'incolpato, e ciò è
inconfutabilmente dimostrato dalle sentenze da me redatte, per alcune delle quali non è stato
neanche proposto gravame mentre pochissime altre sono state annullate per eccessivo rigore
nel trattamento sanzionatorio.

Il 16 luglio 2024 è accaduto un increscioso episodio.

La dott.ssa Maria Fascetto Sivillo, giudice in servizio presso la sesta sezione civile del
Tribunale di Catania in data 22 giugno 2023, con ordinanza n. 58/2023, è stata sospesa
cautelativamente dalle funzioni e dallo stipendio, in quanto il Tribunale di Messina ha emesso
nei suoi confronti una sentenza di condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per
il reato di tentata concussione.

In data 25 luglio 2023, con l'ordinanza n. 75/2023, veniva trattata l'istanza di revoca del
provvedimento cautelare n. 58/2023 e il merito del procedimento disciplinare avente n. 43-
133/2019, al quale era stato riunito il proc. n. 101/2021; la dott.ssa Fascetto Sivillo veniva
condannata alla sanzione disciplinare della perdita di anzianità di anni uno e veniva dichiarata
inammissibile l'istanza di revoca della misura cautelare.

In data 5 novembre 2023, la dott.ssa Fascetto ha presentato ulteriore richiesta di revoca della misura cautelare e il Presidente della Sezione disciplinare ha fissato la prima udienza per il 30 aprile 2024. Tale udienza veniva differita al 13 giugno 2024 *“per esigenze organizzative della Sezione Disciplinare”*.

L'udienza del 13 giugno veniva rinviata al 16 luglio 2024, in quanto l'incolpata depositava un certificato medico attestante l'impossibilità a partecipare all'udienza avendo subito una craniotomia per asportazione di neoplasia.

Durante la trattazione del procedimento camerale la dott.ssa Fascetto ha rilasciato spontanee dichiarazioni raccontando di un incontro avvenuto il 3 novembre 2023, in Paternò presso lo studio dell'avv. Milazzo, cui avevo partecipato insieme all'avv. Failla, oltre allo stesso avv. Milazzo, allegando una chiavetta USB con relativa trascrizione effettuata da un proprio consulente.

Nell'immediatezza, ancor prima che la Sezione si riservasse per la decisione, la sottoscritta ha depositato istanza di astensione.

Su richiesta pressante ed esplicita del Vice Presidente del CSM, sollecitato a suo dire dai componenti della Sezione Disciplinare, senza neppure rendermi conto di quanto stesse accadendo, ho protocollato le dimissioni quale componente della Sezione Disciplinare.

Il Comitato di Presidenza nei giorni successivi ha inviato gli atti depositati dalla dott.ssa Fascetto Sivillo alla Procura della Repubblica di Roma.

Non ritengo di dovere entrare nel merito della questione Fascetto Sivillo giacché, avendo ricevuto avviso di garanzia, chiarirò i fatti nella opportuna sede proprio per quel rispetto che porto alle Istituzioni da tanti altri, sepolcri imbiancati, rispettate solo a parole, ma mi sia consentito affermare che in uno Stato di diritto le norme emanate dal Parlamento debbono costituire il faro per ognuno di noi e debbono essere da tutti rispettate.

Con mio rammarico la Procura di Roma ha, in meno di una settimana, ha spazzato via le norme contenute nel codice di procedura penale.

Innanzitutto, ha provveduto ad iscrivermi, da giudice INCOMPETENTE TERRITORIALMENTE, essendo i fatti avvenuti in Paternò (CT), nel registro degli indagati per i reati di violazione del segreto di ufficio e per abuso d'ufficio, quest'ultimo già abrogato dal Parlamento ed in attesa, al momento in cui si sono verificati i fatti, della sola firma del Presidente della Repubblica; in secondo luogo, nel giro di pochi giorni ha formulato un avviso di garanzia e un invito per essere interrogata senza però che venissero rispettati i termini di cui all'art. 375 c.p.p., evidentemente al solo fine di dare la notizia alla stampa (cosa puntualmente accaduta prima ancora della notifica a me) ed espormi al pubblico ludibrio; infine, senza compiere alcun minimo atto di indagine, quale ad esempio il sequestro del cellulare della dott.ssa Fascetto, al fine di verificare la corrispondenza del file contenuto nella chiavetta con l'originale registrazione contenuta nel cellulare, ha formulato i capi di imputazione.

Nessuna indagine è stata compiuta, in favore dell'indagata (ossia in mio favore) al fine di verificare se il file contenuto nella chiavetta USB depositata dalla Fascetto Sivillo fosse stato artatamente manipolato, come ritengo per i ricordi che ho io di quanto accaduto, ovvero fosse fedelmente conforme, e il sospetto doveva obbligatoriamente nascere visto che la consulenza

depositata dalla Fascetto Sivillo NON E' STATA GIURATA e che, per come lo stesso consulente afferma, la chiavetta USB non contiene l'integrale registrazione indebitamente ed illegittimamente effettuata.

Sottolineo ancora che la condotta descritta, quale integrante l'abuso d'ufficio, seppur oggi fattispecie abrogata, così come è stata strutturata è assolutamente inesistente: certamente non avrei mai potuto commettere il reato da sola, perché, essendo componente di un collegio, i fatti ivi prospettati potevano consumarsi solo se tutti i componenti della sezione disciplinare fossero stati dello stesso avviso, mentre il tentativo non è nemmeno lontanamente configurabile essendomi astenuta prima della decisione.

Naturalmente, mi auguro che, per completezza, il Comitato di Presidenza abbia trasmesso alla Procura di Roma la mia Istanza di astensione.

Allo stesso modo NON E' INTEGRATO IL REATO di rivelazione del segreto d'ufficio, così come formulato, non avendo MAI rivelato alla Fascetto Sivillo alcun segreto così come emerge già dalla trascrizione depositata e che sarà ancor più facilmente dimostrato quando si potrà ascoltare la versione integrale ed originale della conversazione.

Infine, voglio sottolineare che nessun rimprovero dal punto di vista deontologico mi può essere mosso, vista la giurisprudenza disciplinare del CSM e della Suprema Corte di Cassazione in merito a simili condotte (vedasi sentenze Sirianni), considerato che al momento in cui ho incontrato la dott.ssa Fascetto Sivillo non ero più il suo giudice disciplinare essendosi esaurito il procedimento il 25 luglio 2023 con la sentenza disciplinare di condanna e la sospensione cautelare.

Detto quanto sopra, incidentalmente, mi preme fare rilevare che il 17 luglio 2024, data fissata per il Plenum, in cui vi era all'ordine del giorno, fra l'altro, la nomina del Procuratore della Repubblica di Catania, mi sono recata al CSM per partecipare ai lavori consiliari.

Non appena arrivata nella mia stanza, si sono ivi catapultati i Consiglieri: Bertolini, Giuffrè, Eccher ed Aimi.

Mi veniva riferito che la Consigliera Francesca Abenavoli, a nome di tutto il gruppo di AREA-DG e di MD, aveva comunicato al Vice Presidente che qualora fossi entrata in aula consiliare per partecipare ai lavori del Plenum avrebbero, in apertura ed in collegamento con Radio Radicale, diffuso, mediante lettura, la trascrizione del contenuto della chiavetta USB depositata dalla Fascetto Sivillo e, conseguenzialmente, richiesto pubblicamente le mie dimissioni e inviato gli atti in procura.

Terrorizzata, forzata e violentata psichicamente dalle parole e dalle intenzioni riferitemi dai consiglieri di AREA ed MD, e non avendo avuto neanche il tempo di riflettere in merito alla genuinità o meno della chiavetta USB depositata da parte della Fascetto Sivillo, temendo la ripercussione mediatica minacciata da quei gruppi consiliari, sono stata "costretta", **mio malgrado ad allontanarmi** da Palazzo Bachelet, e a non presenziare ai lavori del plenum e soprattutto alla votazione per il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore di Catania, alla quale tenevo particolarmente, essendo il Tribunale dove ho esercitato la professione di avvocato per oltre 20 anni, procura nevralgica non solo per la lotta alla mafia ed alla immigrazione clandestina ma, altresì, perché competente ex art. 11 c.p.p. per i procedimenti riguardanti magistrati operanti nel distretto di Corte d'Appello di Caltanissetta, oggi

nell'”occhio del ciclone” per i noti fatti riguardanti gli intralci alle indagini sulle stragi Palermitane, in cui persero la vita i Giudici Falcone e Borsellino.

In conseguenza di tale fortissima pressione psicologica, come detto, sono stata “costretta” a non votare con conseguente approvazione della proposta di nomina del dott. Curcio, quale Procuratore di Catania: infatti, era da tutti conosciuto che tra le due proposte formulate dalla V commissione, il mio voto sarebbe andato al dott. Puleio, ma non perché la sottoscritta disconoscesse l'alto profilo professionale del dott. Curcio, bensì per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, ho ritenuto che il dott. Puleio, che ha un profilo equipollente a quello del dott. Curcio, fosse più adatto a dirigere la procura catanese avendo operato sempre sul territorio siciliano e quindi profondo conoscitore delle dinamiche mafiose.

In secondo luogo, ho ritenuto che la domanda del dott. Curcio fosse illegittima.

Invero, il dott. Curcio venne nominato Procuratore della Repubblica di Potenza con delibera CSM del 14/02/2018; detta nomina venne impugnata dalla dott.ssa Laura Triassi. Il Tar Lazio annullò la nomina del dr Curcio con sentenza nr 2772/2019 ed il Consiglio di Stato, con sentenza nr R.G.192/2020, confermò l'annullamento della nomina a Procuratore della Repubblica di Potenza, rigettando l'appello del dott. Curcio e del CSM.

Successivamente, tamquam non esset la precedente nomina, sul B.U. del Ministero della Giustizia numero 3 del 15/02/2021, a pagina 1 venne pubblicato quanto segue: “*Magistratura -Conferimento delle funzioni direttive - DD.PP.RR. 26.11.2020 – Reg. C.C. 23.12.2020 - Decreta la destinazione del dott. Francesco Curcio, nato a Roma il 30 novembre 1961, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, già Sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, con funzioni di Procuratore, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.”*

È evidente che:

- 1) il dr Curcio, dopo l'annullamento della nomina, ha riassunto le funzioni di Procuratore, previo conferimento delle funzioni direttive di primo grado, solo a seguito del DD.PP.RR. 26/11/2020 registrato il 23/12/2020, in conseguenza di nuova ripubblicazione e successiva delibera consiliare, con evidente nuova decorrenza del termine per la legittimazione, dal verbale di nuova immissione in possesso nelle funzioni.
- 2) Ai fini della valutazione del periodo di legittimazione, pertanto e per i comuni principi di diritto amministrativo, bisogna far riferimento al nuovo decreto ed alla successiva presa di possesso, che non sanano il precedente periodo oggetto di valutazione del G.A., come più volte in materia di pubblico impiego sancito dalla giurisprudenza amministrativa in situazioni analoghe e sovrapponibili.
- 3) Pertanto, il dott. Curcio, alla data della vacanza del posto di Procuratore della Repubblica di Catania individuata nel 26/07/2023, non era legittimato a concorrere non avendo maturato la permanenza quadriennale nel posto di provenienza.
- 4) Nonostante risulti un provvedimento di conferma nelle funzioni del novembre 2023, con decorrenza dal 2018, detto provvedimento appare errato nelle premesse ed in

palese contraddizione con le sentenze del G.A. che, come detto, annullarono il precedente deliberato del CSM, ragion per cui la decorrenza del periodo per la legittimazione non può inequivocabilmente che essere quella indicata nel B.U. nr 3 del 2021, ossia dal 15 febbraio 2021 ovvero nella data indicata nel successivo verbale di immissione in possesso.

Orbene, i consiglieri di AREA DG ed MD prima di rivestire la veste di “politici” avrebbero dovuto ricordare di essere “giuristi” e dare il giusto peso ad una registrazione proveniente da una parte sottoposta a procedimento disciplinare, già definito da quasi quattro mesi, la cui trascrizione è stata profusa in una consulenza di parte NON GIURATA, anziché condannarmi senza PROVA CERTA E SENZA processo.

Altrettanto, il vice Presidente avrebbe dovuto far rispettare le norme contenute nel regolamento e, soprattutto, denunciare l’illegittima condotta che mi veniva paventata anziché invitarmi ad abbandonare palazzo Bachelet.

In uno STATO DI DIRITTO (sic!!) è bastata l’accusa, di una parte interessata, per impedire ad un Consigliere di esercitare le PREROGATIVE DELLA FUNZIONE, IN PRIMIS DI ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO DI VOTO.

E ciò che mi fa maggior specie è che tali comportamenti siano provenuti da fior fiori di giuristi, che dovrebbero essere abituati a condannare sulla base di PROVE CERTE E DOPO UN GIUSTO PROCESSO.

Orbene, ad una attenta riflessione dell’evolversi dei fatti ritengo che la seduta di plenum del 17 luglio 2024, sia viziata in radice per la mia forzata assenza e, pertanto, conseguenzialmente, siano viziate le delibere adottate compresa la delibera di nomina con la quale al dott. Curcio è stato conferito l’incarico direttivo di Procuratore di Catania e chiedo, quindi, che esse vengano annullate e/o revocate in autotutela.

L’organo consiliare, inteso come soggetto titolare della potestà amministrativa, è per definizione collegiale in quanto l’esercizio della funzione è demandato ad una pluralità di persone, le quali esprimono la volontà dell’amministrazione mediante l’adozione di una deliberazione, che riduce ad unità le volontà particolari dei singoli componenti il collegio; la deliberazione così assunta è imputabile all’organo ed è sempre unitaria assorbendo le volontà personali sulla base del principio della maggioranza.

L’art. 45, comma 8, del Regolamento del Consiglio Superiore dispone che: “Risulta approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi. I componenti che si sono astenuti o hanno depositato scheda bianca concorrono soltanto alla formazione del numero legale”.

In specie, le proposte trattate durante il plenum del 17 luglio 2024 non hanno conseguito la maggioranza dei voti validi, poiché la votazione è stata inficiata dalla lesione del diritto della sottoscritta di partecipare alla seduta e far constare il proprio voto.

In particolare, risulta inficiata la nomina del dott. Curcio: infatti, la proposta di nomina del dott. Curcio ha conseguito n. 13 voti validi mentre la proposta del dott. Puleio ha conseguito n. 12 voti, per cui se io avessi potuto liberamente esercitare la mia prerogativa consiliare di esercizio del diritto di voto, vi sarebbe stata parità di voti e sarebbe stata approvata la delibera di nomina del dott. Puleio in quanto più anziano in ruolo.

Insisto pertanto nella richiesta di annullamento e/o revoca in autotutela delle delibere trattate durante il plenum del 17 luglio 2024, e in specie della delibera di conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore di Catania al dott. Curcio, confidando che per il futuro la sottoscritta, eletta, si sottolinea, dal Parlamento in seduta Comune, possa esercitare le proprie prerogative consiliari libera da qualsivoglia condizionamento esterno e da atti ostruzionistici già sperimentati nelle precedenti consiliature.

Rosanna 05/09/24

Avv. Rosanna Natoli
